



COMUNE DI CAMPI BISENZIO - Provincia di Firenze



**REGOLAMENTO PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
NELLA GALLERIA G. DI VITTORIO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 215 DEL 27-11-2008**



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
- Provincia di Firenze -



REGOLAMENTO PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA GALLERIA G. DI VITTORIO

INDICE

- Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Art. 2) DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
- Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 4) SEGNALETICA STRADALE
- Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLA Z.T.L.
- Art. 6) AUTORIZZAZIONI PER ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 7) ACCESSO GIORNALIERO ALLA Z.T.L.
- Art. 8) CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 9) MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRASSEGNI DI ACCESSO ALLA Z.T.L.
- Art. 10) MODALITA' *DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO*
- Art. 11) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Allegato A) PLANIMETRIA

Allegato B) TAGLIANDO DI ACCESSO PER LA Z.T.L.



REGOLAMENTO PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA GALLERIA G. DI VITTORIO

Art. 1) DEFINIZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. Stante la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30.04.92 n° 285 – Codice della Strada -, per Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art. 2) DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

1. La Zona a Traffico Limitato della Galleria Giuseppe di Vittorio ha come limiti territoriali quelli riportati nell'allegata planimetria "A" e che corrispondono alla piazza F. Matteucci (esclusa) ed alla via S. Stefano (esclusa).

All'interno della Z.T.L. ricade anche la rampa di accesso alla Galleria G. di Vittorio provenendo da piazza F. Matteucci.

Art. 3) ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Alla Z.T.L., come delimitata all'art.2, si può accedere con i veicoli esclusivamente dalla piazza F. Matteucci; non è consentito l'accesso con veicoli dalla via S. Stefano ad esclusione delle biciclette portate a mano lungo la rampa pedonale;

2. La limitazione al transito nella Z.T.L. ha effetto **dalle ore 0,00 alle ore 24,00** di ogni giorno feriale e festivo.

3. Alla Z.T.L. possono comunque accedere senza ulteriore autorizzazione:

- Taxi;
- Veicoli di noleggio con conducente riportante esposto l'apposito contrassegno;
- Veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, della Polizia Provinciale, della Polizia Idraulica, della Polizia Forestale e della Polizia Penitenziaria;

- Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata purché contraddistinti dalla relativa simbologia;
- Veicoli di soccorso sanitario contraddistinti da apposita simbologia;
- Veicoli della A.S.L (Azienda Sanitaria Locale), e delle Associazioni di Volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale od infermieristica, contraddistinti dalla relativa simbologia;
- Veicoli della Guardia Medica contraddistinti da apposita simbologia;
- Veicoli con medico a bordo, per l'effettuazione di visite domiciliari all'interno della Z.T.L., previa esposizione sul parabrezza dell'apposito contrassegno dell'Ordine dei Medici;
- Veicoli dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
- Veicoli delle Poste Italiane purché contraddistinti dall'apposita simbologia;
- Veicoli per la Protezione Civile contraddistinti dall'apposita simbologia;
- Veicoli destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani, liquami, raccolta differenziata;
- Veicoli dell'Amministrazione Pubblica di Campi Bisenzio per interventi all'interno della Z.T.L.;
- Veicoli *per manutenzione ed installazione segnaletica stradale, per riparazioni stradali, della fognatura, dell'illuminazione ed altri impianti pubblici ricadenti all'interno della Z.T.L.*;
- Veicoli dei fornitori di servizi acqua, elettricità, gas, telefoni, contraddistinti dalle relative simbologie per interventi all'interno della Z.T.L.;
- Biciclette;
- *Veicoli utilizzati per l'allestimento o lo svolgimento di manifestazioni culturali, religiose, ricreative o sportive svolte dal Comune od autorizzate all'interno della Z.T.L.- previa esibizione di copia della relativa autorizzazione agli addetti al controllo;*
- Veicoli utilizzati per eventi civili o religiosi oltre n°2 veicoli al seguito;
- Veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili;
- Veicoli utilizzati per il carico o scarico di merci destinate a soggetti con sede o residenza all'interno della Z.T.L. a condizione che l'accesso e la permanenza nell'area avvenga nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle ore 6,30, dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

Art. 4) SEGNALETICA STRADALE

1. All'accesso alla Z.T.L. deve risultare installata la segnaletica stradale di divieto di transito di cui alla fig. II. 322, art. 135 del D.P.R 16.12.1992 n° 495.

Art. 5) REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLA Z.T.L.

1. *Nella Z.T.L. nella Galleria G. di Vittorio deve essere regolamentata la circolazione veicolare come descritto nella planimetria allegata "A", e come di seguito riportato:*

- **Sottoportico di collegamento con via S. Stefano incluso scala e rampa di accesso dall'Area Pedonale:** Transito consentito ai soli pedoni e biciclette *condotte a mano*.
- **Viabilità perimetrale al corpo centrale della Galleria G. Di Vittorio di cui ai due sottoportici:** Senso unico rotatorio con verso antiorario attorno al corpo centrale; divieto di sosta dalle ore 0,00 alle ore 24,00 su ambo i lati in corrispondenza *di ambedue i sottoportici*; area di sosta destinata ai veicoli a due ruote sul lato verso via Rucellai *nel tratto tra il primo sottoportico ed il sottoportico di collegamento con via S. Stefano* ; stallo di sosta riservato ai veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili presso la rampa di accesso da piazza Matteucci.
- **Rampa di accesso alla Galleria G. Di Vittorio:** Doppio senso di circolazione; stop a favore di piazza F. Matteucci; *divieto di sosta dalle ore 0,00 alle ore 24,00 su ambo i lati*.

Art. 6) AUTORIZZAZIONI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. Oltre ai veicoli di cui all'art. 3 *possono* accedere alla Z.T.L. i veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno di cui all'art. 8.

2. Hanno diritto all'ottenimento del contrassegno di Autorizzazione, con validità fino al mantenimento della residenza:

- I veicoli di proprietà di soggetti residenti all'interno della Z.T.L. ad eccezione dei ciclomotori.
- I ciclomotori con contrassegno di identificazione intestato a residente all'interno della Z.T.L. purché condotto da un residente nella Z.T.L..
- I veicoli di proprietà di Ditte ma utilizzati da residenti all'interno della Z.T.L. che sono titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti delle Ditte stesse.
- I veicoli di proprietà di Ditte ma utilizzati da dipendenti residenti all'interno della Z.T.L., a condizione che alla comunicazione venga allegata apposita dichiarazione della Ditta di conferimento ad uso permanente del veicolo.

3. *Hanno diritto all'ottenimento del contrassegno di Autorizzazione, con validità fino al mantenimento della sede operativa:*

- *I veicoli utilizzati da esercizi commerciali, aventi sede operativa all'interno della Z.T.L., per un massimo di n° 1 contrassegno di autorizzazione per ogni esercizio.*

4. Hanno diritto all'ottenimento di un unico contrassegno di Autorizzazione per l'accesso fino ad un massimo di 6 veicoli di proprietà di soggetti non residenti nella Z.T.L., i nuclei familiari con residenza all'interno della Z.T.L. che non risultino proprietari di alcun veicolo.

5. Hanno diritto all'ottenimento del contrassegno di Autorizzazione, con validità fino al mantenimento dell'area di sosta privata:

- I veicoli di proprietà di persone fisiche proprietarie, affittuarie od in regime di comodato di aree di sosta (autorimesse, garage, posti auto, ecc...) di uso privato ricadenti all'interno della Z.T.L., ovvero i veicoli di proprietà di loro familiari.
- I veicoli di proprietà di ditte proprietarie, affittuarie od in regime di comodato di aree di sosta ad uso privato (autorimesse, garage, posti auto, ecc...), ricadenti all'interno della Z.T.L., ovvero i veicoli di proprietà di loro titolari o soci.
- I veicoli di proprietà di ditte i cui titolari o soci siano proprietari, affittuari od in regime di comodato di aree di sosta ad uso privato (autorimesse, garage, posti auto, ecc...), ricadenti all'interno della Z.T.L..

6. *Possono* ottenere il contrassegno temporaneo di Autorizzazione, di validità non superiore ad anni uno rinnovabile, per l'accesso alla Z.T.L.:

- I veicoli di proprietà di Ditte o titolari, soci, amministratori, presidenti o legali rappresentanti di Ditte che eseguono lavori di qualsiasi natura all'interno della Z.T.L. purché nella domanda vengano dichiarati gli estremi della D.I.A., Concessione od Autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
- I veicoli di proprietà di domiciliati all'interno della Z.T.L., non residenti nel Comune di Campi Bisenzio, purché alla domanda venga allegata apposita dichiarazione congiunta, del proprietario dell'alloggio e dell'affittuario (nel caso di locazione) od utilizzatore, dalla quale risulta l'indirizzo e l'utilizzo dell'immobile, la durata ed i motivi della locazione o dell'utilizzo.
- I veicoli di proprietà di persone non residenti all'interno della Z.T.L., ma condotti temporaneamente da soggetti residenti nella Z.T.L., ad eccezione dei ciclomotori. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione congiunta, del proprietario del veicolo e dell'utilizzatore, dalla quale risulta l'affidamento del mezzo, la durata dell'uso del mezzo ed il luogo da raggiungere all'interno della Z.T.L.. Tali veicoli, all'interno della Z.T.L., dovranno essere condotti esclusivamente dall'intestatario del contrassegno di autorizzazione.

7. L'Amministrazione Comunale *può* concedere ulteriori autorizzazioni all'accesso alla Z.T.L. previa domanda degli interessati che dovranno specificare i motivi della richiesta.

Art. 7) ACCESSO GIORNALIERO ALLA Z.T.L.

1. Per i veicoli che non rientrano nelle categorie già elencate negli artt. 3 e 6 del presente Regolamento, che devono accedere dalle ore 6,00 alle ore 22,00 alla Z.T.L. per l'esecuzione di riparazioni urgenti da compiersi in un unico giorno, *oppure per la consegna di valori alla gioielleria presente nella Galleria G. di Vittorio come da apposita documentazione di trasporto dei beni (fattura, bolla di accompagnamento, ecc..), deve* essere esposta sul parabrezza del veicolo apposita autocertificazione riportante il giorno e l'orario di transito nella Z.T.L, la targa ed il tipo del veicolo, la località da raggiungere ed i motivi del transito oltre alla firma in originale del conducente.

Art. 8) CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L.

1. I veicoli autorizzati ad accedere alla Z.T.L. di cui all'art. 6, ad eccezione dei veicoli a due ruote, *devono* esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, il contrassegno di cui all'allegato B, sul quale sono riportati la targa del veicolo e l'intestatario del contrassegno di accesso alla Z.T.L. oltre alle eventuali prescrizioni o limitazioni di validità. Sul contrassegno deve essere indicato il numero e la data di registrazione, ed essere apposta la firma del *Dirigente del VI° Settore o del Responsabile del Servizio Mobilità e Traffico* oltre al timbro del Comune. Sul contrassegno sono inoltre riportati ulteriori dati variabili dipendenti dal tipo di richiesta presentata.

Sul contrassegno è riportata una corona quadrata colorata all'interno della quale è presente la dicitura "ZTL G. DI VITTORIO". Il colore della corona è verde.

2. I contrassegni rilasciati con validità limitata, *devono* riportare la scritta "TEMPORANEO" in caratteri rossi, sul lato ove è presente la corona colorata, *oltre la data di scadenza*.

3. Ai nuclei familiari con residenza o domicilio all'interno della Z.T.L. è rilasciato un unico contrassegno di Autorizzazione sul quale *sono* riportati i dati identificativi di tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare stesso.

4. I contrassegni di Autorizzazione di tipo permanente rilasciati ai soggetti di cui all'art. 6, commi 2° e 3° sono esentati dall'imposta di bollo.

5. Tutti i contrassegni devono essere compilati e consegnati dal Servizio Mobilità e Traffico Comunale che redigerà e conserverà i relativi registri.

Art. 9) MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CONTRASSEGNI DI ACCESSO ALLA Z.T.L..

1. Per l'ottenimento del contrassegno permanente di accesso alla Z.T.L., *deve* essere presentata apposita richiesta al Sindaco contenente:

- Dati anagrafici del richiedente.
- Generalità del proprietario e dell'utilizzatore del veicolo (*esclusi i ciclomotori e per i contrassegni di cui all'art. 6 comma 3*).
- Indicazione della ragione sociale e della sede *se trattasi di Ditta*.
- Tipo e targa del veicolo (*esclusi i ciclomotori e per i contrassegni di cui all'art. 6 comma 3*).
- Numero del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
- Generalità dell'intestatario del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).

- Alla richiesta *deve* essere allegata copia integrale della carta di circolazione del veicolo o del certificato di consegna del contrassegno di identificazione (*escluso per i contrassegni di cui all'art. 6 comma 3*).

2. Per l'ottenimento dei contrassegni temporanei di accesso alla Z.T.L. *deve* essere presentata apposita domanda in bollo al Sindaco contenente:

- Dati anagrafici del richiedente.
- Luogo da raggiungere all'interno della Z.T.L..
- Generalità del proprietario e dell'utilizzatore del veicolo.
- Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta.
- Tipo e targa del veicolo (esclusi i ciclomotori).
- Numero del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
- Generalità dell'intestatario del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
- Motivi della richiesta.
- Periodo per il quale si richiede il transito nella Z.T.L.

Alla domanda *deve* essere allegata copia integrale della carta di circolazione del veicolo o del certificato di consegna del contrassegno di identificazione.

3. L'istruttoria di cui alle domande per l'accesso alla Z.T.L. è effettuata dal Servizio Mobilità e Traffico Comunale.

Art. 10) MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento della Zona a Traffico Limitato nella Galleria G. Di Vittorio *deve* essere approvato con Delibera della Giunta Comunale secondo il disposto *dell'art. 7 comma 9 del D.lgs 285/92*. Il Regolamento approvato dovrà costituire modifica del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) in fase di redazione che verrà adottato ed attuato secondo le procedure previste dalle Direttive Ministeriali del 24.06.95.

2. I vari provvedimenti in materia di circolazione e sosta *sono* istituiti mediante installazione della necessaria segnaletica previa emissione di Ordinanza di cui all'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 – Codice della Strada -.

3. Il Servizio Mobilità e Traffico Comunale *deve seguire* le procedure necessarie alla emissione degli atti di cui ai commi 1 e 2 nonché coordina l'installazione della segnaletica stradale necessaria alla istituzione della Z.T.L.

Art. 11) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. *Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 284 del 15 dicembre 2006. Sono da ritenersi confermati fino alla loro scadenza tutti i contrassegni di Autorizzazione all'accesso nella Z.T.L. in corso di validità già emessi in data antecedente all'approvazione del presente Regolamento.*

2. Le modifiche da apportare al presente Regolamento della Zona a Traffico Limitato nella Galleria G. Di Vittorio dovranno essere approvate con Delibera della Giunta Comunale. Il Regolamento modificato dovrà costituire modifica del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) secondo le procedure previste dalle Direttive Ministeriali del 24.06.95.

-----o O o-----